



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, in persona del giudice onorario dr Carolina Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 90100397/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa, promossa

da

ASSOCIAZIONE AGRICOLA “BADIULA”, con sede in Lentini (SR) nel cortile Tribulato n.6 (p. I.V.A. 01320490897), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di citazione dagli avv.ti Antonino Tribulato e Filadelfo Tribulato ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Lentini nel cortile Tribulato n.14


- attrice-

contro

Sisolar Energy s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Lentini viale Regione Siciliana n. 11 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano Leone e Silvia Lenone, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in viale Teocrito n.112, Siracusa

- convenuta -





Svolgimento del processo e motivi della decisione

L'attrice "Associazione Agricola "BADIULA", titolare di un agriturismo in contrada "Badiula "di Carlentini adiva il Tribunale con atto di citazione ed esponeva che nell'anno 2010 era stata contattata dalla Sisolar Energy s.r.l. che le prospettò la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico sul proprio terreno dal quale avrebbe ricavato i vantaggi economici previsti all'epoca dei fatti per i produttori di energia elettrica. La Sisolar Energy s.r.l., al fine di redigere la propria offerta richiedeva alla Badiula tutte le informazioni sulla sua azienda e sull'utenza Enel esistente, che venivano prontamente fornite.

Secondo la prospettazione di parte attrice, tale raccolta documentale avrebbe consentito alla convenuta Sisolar Energy s.r.l. di verificarne la concreta fattibilità dell'intervento e predisporre il "business plan" per formulare una dettagliata analisi costi/benefici dell'iniziativa consentendo al cliente la valutazione e l'eventuale approvazione della proposta di investimento. Precisava, altresì, che al tempo dei fatti era ancora in vigore una tariffa incentivante particolarmente vantaggiosa della quale avrebbero beneficiato tutti gli impianti che fossero entrati in funzione prima del 30.04.2011.

La convenuta provvedeva quindi alla redazione di un preventivo col quale proponeva, avendone verificata la fattibilità tecnica e amministrativa, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 199,80 kWp per il prezzo complessivo di € 720.000,00, che sarebbe stato realizzato entro la fine del 2010.

In tale documento la convenuta evidenziava sia la realizzabilità dell'impianto nei tempi innanzi indicati, sia l'elevata convenienza dell'investimento.

Tuttavia l'attrice, non ritenendo l'offerta in linea con i propri obiettivi che comunque avrebbe richiesto, in considerazione della normativa TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive) di riferimento, la realizzazione ex novo di una linea di media tensione per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, chiedeva alla società convenuta la predisposizione di un nuovo preventivo in linea con le proprie esigenze e che attuasse procedure più snelle.

La società convenuta provvedeva pertanto alla redazione di nuovo preventivo ove proponeva la realizzazione di un impianto della potenza di 97,20 KWp per il prezzo complessivo di € 370.000,00 con connessione prevista il 30/04/2011. Nel preventivo in oggetto venivano analizzate tutte le specifiche tecniche dell'impianto, la sua fattibilità, gli adempimenti che sarebbero stati a carico della



società convenuta, la specifica dei guadagni che l'attrice avrebbe realizzato dalla connessione dell'impianto alla rete elettrica sulla base della tariffa incentivante prevista dal D.M. 19.02.2007, valida per gli impianti connessi alla rete sino al 30.04.2011.

L'incentivo previsto nel piano proposto dalla Sisolar Energy s.r.l. per il ventennio era di € 0,348 per ogni KWh prodotto, con risparmio su bolletta ENEL € 0,18 per KWh consumato, quindi, il valore della produzione era pari ad € 0,538 per ogni KWh prodotto.

In attuazione di quanto previsto nel contratto, il 21.10.2010 la società convenuta predisponendo la domanda di connessione che, sottoscritta dal legale rappresentante della attrice, veniva inoltrata ad Enel.

Nella domanda la Sisolar Energy s.r.l. richiedeva l'adeguamento da KW 42 a KW 97,20 del punto di connessione già utilizzato dalla Associazione Agricola Badiula per le esigenze elettriche dell'agriturismo.

In data 22.10.2010 la Sisolar Energy s.r.l. inviava alla Associazione Badiula una mail con le indicazioni per effettuare a favore di Enel il pagamento della somma di € 240,00 per l'ottenimento del preventivo, pagamento che quest'ultima effettuava regolarmente.

A fronte di ciò, in data 2.12.2010 l'attrice consegnava alla banca MPS al fine di ottenere in mutuo – poi concesso- le somme necessarie per la realizzazione dell'impianto, sia il contratto in oggetto che il conto economico allegato al preventivo che prevedeva l'incasso mensile della somma di almeno € 54.700,00 e il risparmio di spesa di € 27.500,00.

In data 16.12.2010 l'Associazione Badiula riceveva da Enel una comunicazione dalla quale risultava che la pratica era bloccata per incompletezza documentale, motivo per cui non era ancora pervenuto il preventivo per la connessione alla rete. Integrata la documentazione, l'Enel inviava il preventivo per la connessione con accettazione del preventivo da parte dell'attrice.

Da tale preventivo datato nell'aprile 2011 risultava che: la connessione richiesta insisteva su un'area critica; il lavoro necessario per eseguire la connessione era del tipo Complesso (art. 7.1 TICA); il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori era di 90 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA ; che non sarebbe stata utilizzata la linea a bassa tensione (BT) esistente, ma sarebbe stato necessario realizzare una nuova linea di media tensione (MT) di almeno 200 m.; che prima della realizzazione della linea elettrica sarebbe stato necessario ottenere, oltre alle autorizzazioni amministrative, anche mettere in atto tutte le procedure necessarie "... Per ottenimento, in maniera consensuale o mediante procedura coattiva, delle servitù di elettrodotto o cabina sulle proprietà interessate dalle opere di rete per la connessione"; che i tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione erano "al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di



tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto"; che le spese per il procedimento autorizzativo sarebbe stata di € 11.554,00 oltre iva se realizzato da Enel, e di € 8.554,00, oltre iva se realizzato dal richiedente Sisolar Energy s.r.l. ..
Atteso che l'impianto non era stato completato e messo in funzione neanche successivamente alla data del 30.4.2011, l'attrice con racc. del 28.2.2012 diffidava la convenuta Sisolar Energy s.r.l. a provvedere e a risarcire i danni subiti.

La Sisolar Sisolar Energy s.r.l. con racc. del 23.3.2012 addebitava ad Enel il ritardo accumulato.
Con lettera del 27.3.2012 la Sisolar Energy s.r.l. intimava alla attrice il pagamento della residua somma di € 90.000,00.

La società attrice chiedeva pertanto al Tribunale di accertare:

- a) La responsabilità di Sisolar Energy s.r.l. nella fase delle trattative e studi di fattibilità precontrattuali;
- b) L'inadempimento di Sisolar Energy s.r.l. alle obbligazioni di cui al contratto del 28/09/2010 e/o la violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto e nei rapporti con "Badiula"
- c) I danni subiti da Badiula per l'inadempimento della Sisolar Sisolar Energy s.r.l., con relativa stima;
- d) Che l'attrice non è debitrice di alcuna somma nei confronti della Sisolar s.r.l.;

Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC l'attrice chiedeva inoltre accertarsi :

- a) Se alla luce del concreto stato dei luoghi, la linea ed il punto di connessione esistenti presso il fondo della Badiula al momento della stipula del contratto erano o meno idonei a permettere la connessione dell'impianto alla rete senza nessuna ulteriore opera e se comunque era possibile ottenere la connessione dell'impianto alla rete entro il 30/04/2011;
- b) Quantificare i minori benefici economici ottenuti dalla Badiula;
- c) Il prezzo di mercato dell'impianto in questione ove fosse realizzato a gennaio 2013 e all'epoca della sua entrata in funzione (febbraio 2013), in ragione del rendimento e dei benefici economici che era in grado di generare in forza della tariffa incentivante al quale ha avuto accesso;
- d) I maggiori esborsi sostenuti da Badiula a causa della necessità di apportare delle modifiche alla rete elettrica esistente rispetto alla soluzione inizialmente proposta da Sisolar;
- e) I vizi costruttivi dell'impianto e stimare i costi necessari a rimuoverli, nonché accertare e stimare il minor rendimento dell'impianto determinato dagli stessi.

Si costituiva in giudizio la Sisolar Energy s.r.l. con propria comparsa nella quale veniva eccepito :

- 1) Difetto di competenza del Giudice ordinario adito perché l'atto contrattuale statuisce che:
"Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e



risoluzione del contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, verrà rimessa ad iniziativa della parte più diligente, alla decisione di un collegio arbitrale presso la Camera di Commercio di Siracusa, mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale, che le parti dichiarano espressamente di accettare. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità nel rispetto delle norme degli art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile...”;

2) La Sisolar Energy s.r.l. sia prima della stipula del contratto del 28 settembre 2010 e durante le trattative, che successivamente alla stipula e nel corso del rapporto contrattuale ha regolarmente e puntualmente ottemperato alle pattuizioni negoziali assunte in data 28 settembre 2010;

3) evidenziava inoltre che : a) non era obbligo della Sisolar Energy s.r.l. , né contrattuale, né normativo, assicurare o tantomeno eseguire l’allaccio alla rete elettrica del gestore dei servizi elettrici; b) Le modalità ed i tempi di ciò che occorreva concretamente per assicurare l’attivazione della connessione dell’impianto di produzione fotovoltaico all’impianto di rete pubblica del distributore locale di energia elettrica (ENEL Distribuzione s.r.l.), era rimessa, dalla specifica normativa di settore (TICA – Testo Integrato delle Connessioni Attive), non già alla volontà della società convenuta, bensì alla esclusiva e vincolante valutazione di Enel Distribuzione s.r.l., che autonomamente le individua e vi adempie trasfondendole nel preventivo di concessione; 4) Il preventivo dell’ENEL di connessione alla rete BT di ENEL Distribuzione per scambio per l’impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 97,2 Kwp sito in C.da Badiula 2 – Carlentini, prevede, fra l’altro: a) 3. TIPOLOGIA DI LAVORO PER ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE – Prevede il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori in giorni 90 lavorativi al netto di eventuali sospensive previste dal TICA (tempi per sopralluoghi, atti autorizzativi, ecc.); b) 4 - SOLUZIONE TECNICA- “Il suo impianto sarà allacciato alla rete Distribuzione tramite nuova trasformazione MT/BT. Tale soluzione prevede la costruzione di un nuovo PTP – Punto di trasformazione su palo - con trasformatore da 100 Kva, la costruzione di metri 200 circa di linea MT aerea e la costruzione di m. 20 circa di linea BT aerea con cavo 3xTO+Ix54,6; c) ITER AUTORIZZATORIO – La gestione dell’iter autorizzativo è finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete per la connessione, nonché l’acquisizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi e delle eventuali servitù di elettrodotto e/o cabina; d) In relazione a quanto previsto dal TICA, il procedimento autorizzativo può essere: a) a cura di ENEL Distribuzione, compresa la predisposizione della documentazione necessaria – in tal caso la Badiula dovrebbe versare l’importo di € 11.554,00, oltre IVA, 20%; b) a cura di Badiula - versando all’Enel l’importo di € 8.554,00, oltre IVA 20%; 5) Il



contratto d'appalto stipulato tra Badiula e la Sisolar contiene la seguente clausola di salvaguardia: "se per qualsiasi motivo dipendente dalla Sisolar l'impianto non dovesse ottenere il riconoscimento del GSE della tariffa incentivante, nessun onere di qualsiasi tipo e natura sarà a carico del cliente"; 6) che mai Sisolar ha indicato quale termine negoziale di adempimento la data del 30 aprile 2011 e che mai Sisolar ha assicurato il completamento dell'attivazione entro e non oltre il 30 aprile 2011 ;7) pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di Sisolar.

La convenuta eccepiva, inoltre, di avere regolarmente provveduto come da contratto del 28 settembre 2011 all'adempimento di tutti gli adempimenti burocratici necessari per l'attivazione del punto di connessione nell'esclusivo interesse di Badiula.

Evidenziava a tal fine che: a) in data 8 giugno 2012, a conclusione dell'iter procedurale descritto, aveva conseguito per conto di Badiula il rilascio del decreto assessoriale ex art. 111 T.U. n. 1775/1933 alla costruzione ed esercizio della linea elettrica per la connessione dell'impianto di produzione fotovoltaico alla rete elettrica di Enel Distribuzione; b) In data 15 novembre 2012 ha ottenuto per conto di Badiula da ENEL l'allaccio dell'impianto alla rete ENEL; c) in data 3 maggio 2013 ha ottenuto per conto di Badiula dal GSE il riconoscimento della tariffa incentivante, a decorrere dalla suindicata data di allaccio dell'impianto; d) Infondatezza della domanda di revisione del prezzo e di risarcimento del danno, insussistenza dei danni lamentati.

La stessa all'esito delle memorie istruttorie così concludeva :

in via preliminare e nel rito, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito per dover essere la presente controversia, per volontà contrattuale espressa nel contratto d'appalto del 28.9.2010, rimessa ad arbitrato rituale d'equità;

- condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la malafede e colpa grave nell'esercizio dell'azione consapevolmente rimessa ad arbitrato a somma non inferiore ad Euro 15.000,00 ovvero a quella equitativamente determinata dal giudice;

- condannare alle spese e compensi del giudizio, nonché alle spese e compensi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..

nel merito, nella non temuta ipotesi di sussistenza della competenza e/ giurisdizione del giudice adito ritenere e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'azione proposta dall'attrice, e conseguentemente rigettarla in ogni sua parte e domanda per i motivi esposti in narrativa; ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità, né precontrattuale nè contrattuale, addebitabile alla convenuta, né la stessa è responsabile verso l'attrice di alcun danno, cui la stessa ha in ogni caso eventualmente concorso;



in via ulteriormente gradata, compensare quanto eventualmente dovuto con le maggior somme dovute da Sisolar per inadempimento del contratto fotovoltaico e la realizzazione delle pensiline nel fondo di c. da Badiula.

in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare l'inadempimento dell'attrice nel pagamento del corrispettivo del contratto d'appalto del 28.9.2010, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della residuo corrispettivo ancora dovuto, pari ad euro 74.000,00, oltre iva, interessi moratori ex DLGS 9.1.2012 n.192 e rivalutazione monetaria, per il contratto d'appalto del 28.9.2010, nonché nel pagamento della somma di Euro 13.174,58 oltre iva., per complessive Euro 15.941,24, per il saldo 20% ancora dovuto per la realizzazione delle pensiline;

ritenere e dichiarare l'inadempimento di Badiula e la violazione da parte dell'attrice del canone di buona fede e correttezza, per violazione del precetto normativo di cui all'art. 1175 c.c. nell'esecuzione del contratto e nei rapporti con Sisolar Energy, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella misura non inferiore ad Euro 20.000,00 ovvero a quella eventuale diversa somma determinata in via equitativa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria; condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la malafede della presente azione; ritenere e dichiarare l'inammissibilità in via di rito, e l'infondatezza nel merito, di domanda di restituzione somme o risarcimento danni avanzata per pretesi inesistenti vizi all'impianto ovvero ritardi o inadempimenti, ovvero ogni lamentato costo degli stessi dedotto; in via gradata, compensare quanto eventualmente dovuto alla società attorea con la maggior somma dovuta in forza delle domanda riconvenzionale per inadempimento del pagamento dell'impianto e delle strutture edili a pensilina; con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..

La causa veniva istruita mediante CTU al fine di accertare i fatti di causa prospettati dalle parti.

Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito a favore del giudice arbitrale, formulata i dalla convenuta in seno alla propria comparsa di costituzione.

Sul punto deve evidenziarsi che la mancata attivazione delle Camere arbitrali incide sulla validità della clausola compromissoria, con conseguente competenza del giudice ordinario adito.

Nel merito, la CTU le cui conclusioni si richiamano, in modo analitico e con corretto procedimento logico scientifico, ha accertato la reciproca posizione delle parti in ordine ai fatti e alle eccezioni dalle stesse lamentate.

In particolare, il consulente all'esito delle osservazioni mosse dalle parti, ha concluso (cfr. cap. 4 della relazione di CTU) - dopo avere accertato le circostanze oggetto di doglianza da parte attrice -



che con riferimento alle richieste dalla stessa formulate il danno da questa subito derivante dai minori benefici ottenuti “risulterebbe superiore all’intero investimento pur attualizzando le somme che, potenzialmente, Badiula avrebbe ricevuto connettendo l’impianto nei termini di cui al preventivo e ciò anche qualora si volesse contestualizzare temporalmente il valore di mercato dell’impianto alla data di installazione dello stesso, ovvero al 2011, che, contestualizzare temporalmente il valore di mercato dell’impianto alla data di installazione dello stesso, ovvero al 2011, che secondo le stime desunte dal documento “Evoluzione dei costi di generazione: il caso del fotovoltaico in Italia” – Luca Miraglia, Unità Studi del GSE, 26 giugno 2013, sarebbe stato pari ad €/KW 3.200,00 per cui si determinerebbe il seguente valore €/KW 3.200 x KW 97,20 = € 311.040,00 Sulla base di ciò il credito della Sisolar potrebbe così determinarsi: Valore dell’impianto € 311.000,00 Acconti versati da Badiula € -296.000,00 Lavori eseguiti da Badiula ed accertati in corso della CTU € -5.500,00 Costo per l’eliminazione dei vizi: € - 2.500,00. TOTALE SPETTANTE A SISOLAR € 7.000,00”

Pertanto, le domande di parte attrice e la domanda riconvenzionale di parte convenuta vanno accolte nei limiti di cui in motivazione, dovendosi quantificare il credito della convenuta per la minore somma di euro 7.000,00 rispetto a quella richiesta.

Attesa la reciproca parziale soccombenza e la particolare complessità della questione trattata sotto il profilo della particolarità della situazione dedotta in giudizio che ha necessitato di complesse indagini tecniche ed approfondimenti da parte del consulente tecnico d’ufficio, le spese di lite e quelle di CTU vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 90100397/2012, così provvede:

- in parziale accoglimento delle domande avanzate dalle parti, condanna l’attrice a corrispondere alla convenuta per le causali di cui in motivazione la somma di euro 7.000,00 ;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite e quelle liquidate per la espletata CTU

Così deciso in Siracusa il 18.2.2022.

Il Giudice
Dr Carolina Burrascano

